

REGOLAMENTO (CE) N. 105/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1995

relativo alle domande di titoli d'importazione di frumento di qualità che beneficiano delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2547/94⁽³⁾, ha stabilito disposizioni particolari relative alle importazioni nel quadro del contingente previsto dal citato regolamento (CE) n. 774/94; che l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94 dispone che la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di importazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate fra il 15 ed il 18 gennaio 1995 vertono su 54 000 t di frumento duro del codice NC 1001 10 00 e su 168 163 t di frumento tenero del codice NC 1001 90 99 e che il quantitativo massimo da impegnare è di 147 345 t per il frumento duro e di 144 903 t per il frumento tenero; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'importazione presentate fra il 15 e il 18 gennaio 1995 e

che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94 e presentate fra il 15 e il 18 gennaio 1995, e trasmesse alla Commissione prima del 21 gennaio 1995 sono accolte per i quantitativi ivi indicati. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 21 gennaio 1995 sono respinte.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99, che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94 e presentate fra il 15 e il 18 gennaio 1995, e trasmesse alla Commissione prima del 21 gennaio 1995 sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,86. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 21 gennaio 1995 sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1994, pag. 7.